2024/1958

18.7.2024

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2024/1958 DELLA COMMISSIONE

del 17 luglio 2024

che modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2018/2019 per quanto riguarda le piante da impianto di *Tilia cordata* L. e *Tilia platyphyllos* L. originarie del Regno Unito

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) 2016/2031 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 ottobre 2016, relativo alle misure di protezione contro gli organismi nocivi per le piante, che modifica i regolamenti (UE) n. 228/2013, (UE) n. 652/2014 e (UE) n. 1143/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio e abroga le direttive 69/464/CEE, 74/647/CEE, 93/85/CEE, 98/57/CE, 2000/29/CE, 2006/91/CE e 2007/33/CE del Consiglio [1], in particolare l'articolo 42, paragrafo 4, primo comma,

considerando quanto segue:

(1) Il regolamento di esecuzione (UE) 2018/2019 della Commissione [2] istituisce, sulla base di una valutazione preliminare dei rischi, un elenco di piante, prodotti vegetali e altri oggetti ad alto rischio.

(2) A seguito di una valutazione preliminare, 34 generi e una specie di piante da impianto originarie di paesi terzi sono stati inseriti nell'elenco provvisorio di cui al regolamento di esecuzione (UE) 2018/2019 quali piante ad alto rischio. Tale elenco comprende il genere *Tilia* L.

(3) Il 9 giugno 2023 il Regno Unito [3] ha presentato alla Commissione una domanda di esportazione nell'Unione delle seguenti piante da impianto di *Tilia cordata* L. e *Tilia platyphyllos* L. originarie del Regno Unito: occhi/marze di massimo due anni con un diametro massimo di 12 mm, piante da impianto di massimo sette anni, a radice nuda, con un diametro massimo di 40 mm alla base del fusto e piante da impianto di massimo 25 anni in substrato colturale con un diametro massimo di 80 mm alla base del fusto. La domanda era avallata dal fascicolo tecnico pertinente.

(4) Il 18 aprile 2024 l'Autorità europea per la sicurezza alimentare («Autorità») ha adottato un parere scientifico riguardante la valutazione dei rischi delle piante per le quali era stata presentata la domanda [4]. L'Autorità non ha identificato alcun organismo nocivo pertinente per le piante da impianto di *Tilia cordata* L. e *Tilia platyphyllos* L. originarie del Regno Unito («piante in questione»).

(5) In base al parere dell'Autorità, il rischio fitosanitario derivante dall'introduzione nel territorio dell'Unione delle piante in questione, indipendentemente dall'età, dalle dimensioni e dal tipo di piante, è considerato accettabile.

(6) Di conseguenza le piante da impianto di *Tilia cordata* L. e *Tilia platyphyllos* L. originarie del Regno Unito non dovrebbero più essere considerate piante ad alto rischio. Dette piante dovrebbero quindi essere rimosse dall'elenco di piante, prodotti vegetali e altri oggetti ad alto rischio di cui all'allegato del regolamento di esecuzione (UE) 2018/2019.

(7) È pertanto opportuno modificare di conseguenza il regolamento di esecuzione (UE) 2018/2019.

[1] GU L 317 del 23.11.2016, pag. 4, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2016/2031/2019-12-14.

[2] Regolamento di esecuzione (UE) 2018/2019 della Commissione, del 18 dicembre 2018, che istituisce un elenco provvisorio di piante, prodotti vegetali o altri oggetti ad alto rischio, ai sensi dell'articolo 42 del regolamento (UE) 2016/2031, e un elenco di piante per le quali non sono richiesti certificati fitosanitari per l'introduzione nell'Unione, ai sensi dell'articolo 73 di detto regolamento (GU L 323 del 19.12.2018, pag. 10, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2018/2019/oj).

[3] Conformemente all'accordo sul recesso del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord dall'Unione europea e dalla Comunità europea dell'energia atomica, in particolare l'articolo 5, paragrafo 4, del Quadro di Windsor (cfr. dichiarazione comune n. 1/2023 dell'Unione e del Regno Unito in sede di comitato misto istituito dall'accordo sul recesso del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord dall'Unione europea e dalla Comunità europea dell'energia atomica (GU L 102 del 17.4.2023, pag. 87)), in combinato disposto con l'allegato 2 di tale Quadro, ai fini del presente regolamento i riferimenti al Regno Unito non comprendono l'Irlanda del Nord.

[4] EFSA PLH Panel (gruppo di esperti scientifici dell'EFSA sulla salute dei vegetali), 2024. «Scientific Opinion on the commodity risk assessment of *Tilia cordata* and *Tilia platyphyllos* plants from the UK». https://doi.org/10.2903/j.efsa.2024.8803.

(8) Al fine di rispettare gli obblighi dell'Unione derivanti dall'accordo sull'applicazione delle misure sanitarie e fitosanitarie dell'Organizzazione mondiale del commercio ([5]), l'importazione di piante da impianto di *Tilia cordata* L. e *Tilia platyphyllos* L. originarie del Regno Unito dovrebbe riprendere nel più breve tempo possibile.

(9) Il presente regolamento è conforme al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento di esecuzione (UE) 2018/2019 è modificato conformemente all'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 17 luglio 2024

Per la Commissione
La presidente
Ursula VON DER LEYEN

([5]) Accordo sull'applicazione delle misure sanitarie e fitosanitarie (accordo SPS) (adottato il 15 aprile 1994 ed entrato in vigore il 1° gennaio 1995; UNTS, vol. 1867, pag. 493); Organizzazione mondiale del commercio, https://www.wto.org/english/tratop_e/sps_e/spsagr_e.htm.

ALLEGATO

Nell'allegato del regolamento di esecuzione (UE) 2018/2019, tabella di cui al punto 1, seconda colonna «Descrizione», la voce relativa a «*Tilia* L.» è sostituita dalla seguente:

«*Tilia* L., escluse le piante da impianto di *Tilia cordata* L. e *Tilia platyphyllos* L. originarie del Regno Unito».